

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 324
a iniziativa dei Consiglieri Pieroni, Rapa
presentata in data 26 novembre 2019

RICONOSCIMENTO DI FABRIANO CITTÀ DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce Fabriano, città creativa UNESCO, come Città della carta e della filigrana.

2. La carta e la filigrana costituiscono il bene significativo e distintivo della identità di Fabriano e più in generale della identità regionale quali simboli della inventiva, cultura e maestria marchigiana.

3. La Regione riconosce il Comune di Fabriano come capofila della rete dei comuni e luoghi delle Marche associati alla storia, cultura e tradizione della carta e della filigrana e il Museo della Carta e della Filigrana, di proprietà comunale e unico nel suo genere, come centro operativo e custode del patrimonio materiale e immateriale legato alla carta e alla filigrana.

Art. 2
(Interventi)

1. La Regione sostiene iniziative di varia tipologia mirate al mantenimento, alla tutela, al potenziamento e alla promozione della cultura materiale e immateriale espressione della carta e della filigrana.

2. In particolare possono essere ammessi a finanziamento gli interventi per:

- a) sostenere la conservazione dei laboratori artigianali esistenti nel territorio fabrianese di trattamento e utilizzazione della carta sia attraverso forme tradizionali sia attraverso forme innovative dettate dalle tecnologie digitali;
- b) incentivare la costituzione di nuove botteghe artigiane finalizzate all'uso della carta e della filigrana nelle illimitate possibilità e sbocchi merceologici offerti dalla vita contemporanea dagli oggetti usuali ai beni di consumo, dalle opere d'arte alle creazioni del design;
- c) dare impulso a esposizioni, eventi e manifestazioni relativi alla carta e alla filigrana, prodotto materiale e bene culturale insieme, deposito di civilizzazione e di sviluppo dell'umanità;
- d) organizzare convegni e seminari sia di riflessione storica sia di analisi scientifica al fine di confrontare percorsi nel tempo, dinamiche, rapporti socio-economici, tecniche di fabbricazione dell'esperienza fabrianese con le esperienze di altri Paesi a cominciare da quelli appartenenti all'Unione Europea;
- e) creare, in collaborazione con istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio, centri

- permanenti di formazione di figure professionali ad alto profilo di qualità connesse con la produzione della carta e della filigrana in grado di assicurare l'apprendimento di saperi e mestieri specializzati di non facile trasmissione e la continuità di un patrimonio unico di abilità e di maestrie, attualizzando inoltre la loro realizzazione con l'utilizzo delle più avanzate e più evolute forme e tecniche di digitalizzazione in funzione di segmenti diversificati di mercato;
- f) costituire, d'intesa con il Comune di Fabriano e con altri soggetti pubblici e enti privati, reti tematiche di musei e luoghi della cultura e dell'archeologia industriale delle Marche legati alla Carta fatta a mano e alla filigrana, al fine di valorizzarne attraverso iniziative culturali e di turismo culturale, l'adeguata conoscenza e promozione, in Italia e all'estero;
- g) agevolare iniziative, sotto l'egida della Regione Marche, finalizzate ad attivare la procedura presso l'UNESCO per il riconoscimento della fabbricazione della carta e della filigrana come "bene immateriale dell'umanità".

Art. 3

(Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 il Museo della Carta e della Filigrana, con sede a Fabriano, è riconosciuto come Museo e centro operativo di riferimento per le attività in oggetto unitamente allo svolgimento delle seguenti azioni:

- a) conservare ed arricchire, anche per mezzo di idonei restauri e unitamente con altri soggetti, il patrimonio museale e materiale del Museo;
- b) assicurare la costituzione di specifici e sostanziali complementi quali un Centro di studi, un Centro di arti applicate alla carta e alla filigrana, un Laboratorio di ricerca e di restauro, secondo strategie, obiettivi e procedure elaborati da parte di un Comitato tecnico-scientifico, composto di competenti studiosi delle più diverse discipline, noti in campo locale, nazionale ed internazionale;
- c) valorizzare, anche per il tramite di ricerche documentarie, i personaggi, i mastri, le aziende che si sono distinti nel corso della storia rispettivamente a livello artigianale, materiale, imprenditoriale e culturale nella fabbricazione e nello studio della carta e della filigrana.

Art. 4

(Programmazione regionale)

1. La Giunta regionale adotta, tenuto conto della programmazione prevista dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), il programma annuale

degli interventi previsti da questa legge, esaminate le iniziative specifiche proposte dal Comune di Fabriano e del Museo della carta e della filigrana.

2. Il Programma contiene in particolare l'elenco degli interventi che si intendono realizzare ai sensi degli articoli 2 e 3, l'indicazione dei criteri e delle modalità di attuazione, nonché la copertura della spesa da effettuare con l'eventuale concorso dei fondi comunitari e di altri soggetti.

3. Gli interventi sono attuati nel rispetto dei limiti e con le modalità previsti dalla normativa statale ed europea in materia.

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione il programma indicato all'articolo 4 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

2. Gli interventi regionali previsti da questa legge sono disposti nel rispetto degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 50.000,00; per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.